



EUGENIO ecc. ecc.

Nella suprema necessità di provvedere istantaneamente alla difesa dello Stato coi mezzi più solleciti ed efficaci;

Il Senato e la Camera hanno adottato;

Noi in virtù dell'autorità che Ci è delegata;

Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

ART. unico. Il Governo del Re è investito durante l'attuale guerra della indipendenza di tutti i poteri legislativi ed esecutivi: e potrà quindi per semplici Decreti Reali e sotto le responsabilità Ministeriale, salve le istituzioni costituzionali, fare tutti gli atti che saranno necessari per la difesa della patria, e delle Nostre istituzioni.

I Ministri Segretari di Stato sono incaricati caduno, nella parte che lo riguarda dell'esecuzione della presente legge che sarà pubblicata ed inserita negli Atti del Governo.

Torino, addì 2 agosto 1848.

EUGENIO DI SAVOIA.

V. GIOIA. – V. VINCENZO RICCI. – V. GALEZZI pel Control. Gen.

PLEZZA.